

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 6/2024

ESTREMI

UDIENZA PUBBLICA 28.03.2024, PRES. M. CASSANO, REL. G. DE AMICIS, EST. G. DE AMICIS, RIC. GENNARO ANNUNZIATA E ALTRI, PG. P. GAETA (CONF.), RG N. 26583/2023

QUESTIONI CONTROVERSE

«Se nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico»

«Se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione»

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. pen., artt. 15, 353, 629.

SOLUZIONI ADOTTATE

Prima questione: rientra nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.

Seconda questione: risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro.

* Consigliere della Corte di cassazione